



Sent. N° 321

Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

Regolamento N. 303

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

La Commissione d'Istruzione della
Alta Corte di Giustizia, in Camera
di Consiglio, composta degli Onorevoli
Senatori, Signori:

Horvone Paolo

Presidente

Bacelli Alfredo

Circolo Giovanni

Crispo Moncada Francesco

Mazzucolo Enrico

Membri ordinari

ha promulgato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di
Di Trassineto Alfredo fu Giovanni,
nato a Firenze il 7 maggio 1869, ivi do-
miciliato in via della Fabbrica, N. 15, Sena-
tore del Regno;

Di Saluzzo Filippo fu Alfonso,

nato a Portici il 14 agosto 1867, domiciliato a Napoli in Piazza Vittoria N. 6;

dennunciati per contravvenzione all'art. 14 del R.D. 2 dicembre 1928, N. 3179, per avere abusivamente tagliata la scarpata sul lato sinistro della Strada Agnano. San Gennaro, in località detto Monte Spina, presso Napoli, provocando sossolamento di terreno sulla strada stessa, e questo per aprire abusivamente un accesso diretto al loro fondo.

La Commissione, vista l'ordinanza 3 luglio 1931 N. con la quale S.E. il Presidente del Senato ha trasmesso gli atti processuali relativi, per l'ulteriore corso di giustizia;

Ventile le dichiarazioni dell'Onorevole Senatore Di Fragineto, che ha esposto essere il fondo su indicato di proprietà della di lui consorte contessa Maria Di Saluzzo, con esclusione del di lei fratello Filippo Di Saluzzo Duca di Corigliano, il quale non vi ha alcun interesse o partecipazione, ed essere stata erroneamente individuata la responsabilità della contravvenzione perché il taglio della scarpata non risale né a disposizioni né a fatti della proprietaria, e tanto meno dei due denunciati, ma poté essere compiuto da un colono, Barbato, che coltiva l'appesamento nel quale il taglio stesso si fece;

Lette le dichiarazioni conformi

Paul Murray
Cant

dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, dalla quale dipende il Capo Cantoniere Filisdeo Genaro, denunziante;

Ricorrendo le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale, constatato « risultare che la imputazione debbasì ad un erro, cagionato dalla negligenza e dalla incapacità del Verbalizzante Filisdeo, nonché del difetto di ogni controllo e revisione da parte dei di lui superiori, chiede che la Commissione d'Istruzione Dietrari non espone luogo a procedimento penale contro l'Onorevole Conte Di Traspineo Alfredo e il Duca Di Salaparuta Filippo per non aver essi commesso il fatto, ed ordini il rinvio degli atti al Signor Procuratore del Re di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia;

Letta la relazione del Commisario Delegato Onorevole Senatore Giovanni Circolo;

Rileva in fatto, che l'agente dell'Amministrazione provinciale di Napoli, capo cantoniere Filisdeo Genaro, denunziando l'abusivo taglio della strada nella località su indicata, evidentemente non compì le doverose indagini preliminari sulle responsabilità personali e non accertò, ciò che gli sarebbe riuscito facile, a chi appartenesse la proprietà del fondo avvantaggiato del muro acceso aperto attraverso la scarpata. Inserirsi anzi

nel proprio verbale in nome del Duca di Salaparuta di Corigliano solo perchè alla famiglia di lui era già appartenuto quel fondo, e dell'On. Conte Di Frassineto perchè marito della proprietaria, mentre né l'uno né l'altro hanno titolo giuridico nella proprietà stessa. Ma anche se l'uno e l'altro fossero i proprietari del fondo, il denunziante avrebbe dovuto stabilire, prima di contestar loro la contravvenzione, se essi avevano compiuto ovvero disposto il taglio della strada. Ora risulta che l'uno e l'altro vi furono estranei. Ed è lo stesso Preside della provincia di Napoli, che, con nota del 30 gennaio 1932, diretta al Consigliere Istruttore del R. Tribunale, prega lo stesso sia sospeso il procedimento contro i due denunziati "poichè da ulteriori indagini esperite da questo Ufficio fecero ed in seguito alle dichiarazioni rese dai predetti Signori, è risultato che lo scoscendimento del terreno ed il conseguente ingombro della strada provinciale Aquano San Gennaro, attribuito alle persone innanzi citate, sono invece derivati unicamente da opere abusivamente eseguite dal colono del fondo, contro il quale si sta procedendo ai sensi di legge".

La Commissione d'Istruzione della Alta Corte prende atto di queste dichiarazioni dell'Autorità provinciale feudica e amministrativa dalla quale emanano le istanze e gli uffici

all'agente denunziatore. Ma non può non osservarsi che, se le indagini su indicate fossero state compiute subito dopo la conoscenza del fatto e prima che si fosse dato corso al verbale del cap. cantoniere provinciale, sarebbero stati risparmiati all'autorità giudiziaria le cure degli atti preparatori di questo procedimento, a due cittadini le molestie di una immeritata imputazione, all'amministrazione provinciale stessa la responsabilità nella precipitazione e nell'errore del suo agente, alla Commissione stessa il rammarico di dover fare questi ciliari.

Cio premesso, la Commissione di Istruzione dell'Alta Corte,

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale,

Dichiara

non doversi procedere contro l'onorevole Di Trassineto Alfredo e Di Saluzzo Filippo, per non avere essi commesso il fatto loro rispettivamente addebitato,

Ordina il rinvio degli atti al Sig. Procuratore del Re di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia.

Con deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 22 febbraio 1882.

Il Presidente

Mononez

Il Cancelliere

Att.